



## COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

*Seduta del 24-04-2024*

*(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)*

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	Presente	NATALI MARCO	Presente
ROSSINI MATTEO	Presente	ZULIANI FLAVIO IVANO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	Presente	FERRIGATO KATY	Presente
COSTANTINI PATRIZIO	Presente	ZULIANI MASSIMILIANO	Assente
FERRARINI EMANUELE	Presente	TOTTI GUIDO	Presente
PASSILONGO DENISE	Presente	VALLANI VALTER	Presente
BALDI LISA	Presente		

Presenti:	Assenti:
12	1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"**

### **COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale**

Punto 7: *"Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI"*.

Sempre la parola al signor Sindaco.

### **FRACCAROLI DANIELE - Sindaco**

Grazie, Presidente. Noi in novembre del 2023 abbiamo dato incarico alla ditta SIVE di gestire la bollettazione per quanto riguarda, appunto, la TARI. Nel frattempo ARERA è uscita con delle novità, ARERA è l'Ente che gestisce, tra gli altri, anche i rifiuti urbani, dove ha previsto degli obblighi specifici a carico del gestore dei rifiuti, che voleva dire, oltre al servizio della raccolta, anche una serie di incombenze che sono legate ad avere uno sportello fisico, avere un telefono dedicato, avere delle tempistiche di risposta ai cittadini molto più rare, registrare tutti quanti i dati quelli che vengono richiesti, insomma, ci sono delle incombenze veramente difficili, che un piccolo Comune difficilmente può gestire direttamente. Per cui, si è pensato di dare in gestione, perché questo lo consente anche ARERA, a SIVE, che è il nostro gestore, anche quest'attività.

Tutto ciò premesso, il Regolamento che noi avevamo per quanto riguardava la TARI andava completamente rivisto e modificato. Questo Regolamento è stato predisposto, l'abbiamo visto in Commissione Regolamenti, pareva che, insomma, non ci fossero particolari problematiche, per cui io credo che si possa passare direttamente alla votazione, qualora non ci siano degli interventi in particolare da aggiungere.

### **COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale**

Intervento da parte del consigliere Vallani.

### **VALLANI VALTER - Consigliere**

Sì, l'abbiamo visto in Commissione, non mi sembra... ma è una cosa che volevo chiederle: quanti Comuni del bacino SIVE hanno adottato la stessa metodologia di Sanguinetto?

### **FRACCAROLI DANIELE - Sindaco**

Quanti l'hanno già fatto non lo so, lo faranno praticamente tutti, perché anche Legnago non è in grado di gestire tutto quanto richiede SIVE. Mi pare che siano già 5 i Comuni che hanno modificato il Regolamento, come il nostro, potrei dire, però, una cosa non corretta, ma mi pareva che il direttore Avanzo mi parlasse di 5, e gli altri lo faranno nei prossimi mesi.

### **VALLANI VALTER - Consigliere**

Va bene, grazie. Era solo una curiosità. Per quanto riguarda le osservazioni che c'erano da fare, penso ne abbiamo abbastanza discusso in Commissione.

### **COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale**

Possiamo passare alle votazioni?

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), con la quale veniva istituito, dal 01/01/2014, il tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte simili e/o richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l'IMU e la TARI);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di stabilità 2020) che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 la predetta imposta unica comunale risulta abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) risulta disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO, quindi, che il tributo TARI (Tassa rifiuti) continua ad essere disciplinato dalle richiamate norme di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013, riferite alla componente TARI del tributo IUC, come modificata dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione collegata allo smaltimento rifiuti, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate, ed applicabile anche al tributo TARI (Tassa sui rifiuti), a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO in particolare che il predetto art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede:

*“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

*omissis...”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il vigente “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”, ai sensi delle suddette disposizioni normative;

DATO ATTO che tra le ulteriori funzioni attribuite all'Autorità ARERA rientrano anche l'emanazione di direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità riferiti al complesso delle prestazioni, al fine di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale e sociale formulati dal Governo;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il Testo Unico per Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo gli specifici obblighi a carico dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (servizio di raccolta e trasporto rifiuti, servizio di spazzamento e lavaggio strade, servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) in materia di raccolta domande dagli utenti e riscontro ai medesimi, sia per quanto riguarda le modalità operative (sportelli fisici, telefonici o telematici), sia le tempistiche di riscontro, attesa, registrazione dei dati, risposta a reclami, ecc.;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 2, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022 prevede specificatamente che:

*"2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti";*

VISTA, a tal proposito, la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2023 di affidamento del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti TARI alla società S.I.V.E. Srl di Legnago, già affidataria "in house" del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti per il Comune di Sanguinetto;

RITENUTO, pertanto, così come previsto nella deliberazione ARERA n. 15 del 18/01/2022, di procedere anche con la revisione del vigente Regolamento TARI, nei termini previsti per legge e per il miglior adeguamento alle citate disposizioni di qualità contrattuale e semplificazione amministrativa;

RITENUTO, quindi, necessario approvare un nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione del Tassa sui rifiuti (TARI)", per dare maggiore chiarezza ed organicità alle suddette norme, in parte vigenti ed in parte sostituite con altre, soprattutto a seguito dell'attribuzione di specifici poteri regolatori del settore all'autorità ARERA, e di altre variazioni normative sopravvenute nel tempo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 25/02/2022 n. 15, prevede l'approvazione dei piani finanziari, tariffe e regolamenti TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, qualora successivo;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali, nonché istituzione e ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal citato regolamento, sono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo TARI, nonché le successive variazioni;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui all'allegato regolamento entrano in vigore il 01/01/2024, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il verbale in data 17/04/2024 della Commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" in ordine all'esame del nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)";

RITENUTO, quindi, di approvare integralmente l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" costituito da n. 31 articoli e dalle tabelle allegato allo stesso;

DATO ATTO che l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato Regolamento non comportano modifiche sulle previsioni di entrata e spesa di cui al bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10 (Baldi, Comunian, Costantini, Ferrarini, Fraccaroli, Natali, Passilongo, Rossini, Vallani, Zuliani F.)

Astenuti n. 2 (Ferrigato, Totti)

Voti contrari n. /

resi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" costituito da n. 31 articoli e dalle tabelle allegate allo stesso, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che le disposizioni di cui all'allegato regolamento entrano in vigore il 01/01/2024, ai sensi delle disposizioni citate in premessa e qui richiamate integralmente.
- 3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal citato regolamento, sono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo TARI, nonché le successive variazioni.
- 4) Di dare atto, infine, che l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato Regolamento non comportano modifiche sulle previsioni di entrata e spesa di cui al bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge.

- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o negli altri termini previsti per legge.
- 6) Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, all'Autorità d'Ambito Consiglio di Bacino Verona Sud ed al Gestore S.I.V.E. srl di Legnago, per quanto di rispettiva competenza.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente

Consiglieri presenti n. 12

Votanti n. 10

Astenuti n. 2 (Ferrigato, Totti)

Voti favorevoli n. 10 (Baldi, Comunian, Costantini, Ferrarini, Fraccaroli, Natali, Passilongo, Rossini, Vallani, Zuliani F.)

Voti contrari n. /

resi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione Tassa sui rifiuti (TARI)", ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,  
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

---

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 18-04-2024

**Il Responsabile del Settore**

Bertelli Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Relazione**,

Favorevole in quanto, come espressamente previsto al punto 4 del deliberato "*l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato Regolamento non comportano modifiche sulle previsioni di entrata e spesa di cui al bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge*"

in data 18-04-2024

**Il Responsabile del Settore**

**Economico-Finanziario**

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**COSTANTINI PATRIZIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-05-2024, con R.P. n. 268.

Sanguinetto, li 10-05-2024

**Il Responsabile del Procedimento**

**Tomezzoli Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-05-2024, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li 22-05-2024

**Il Responsabile del Procedimento**

**Tomezzoli Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa